Euroconference NEWS
L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA
Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di mercoledì 19 Maggio 2021

**OPERAZIONI STRAORDINARIE**

# *Retrodatazione contabile "allargata" per la fusione*

di **Fabio Landuzzi**

Secondo l'**Oic 4** esiste un **collegamento diretto** fra gli **effetti contabili e fiscali** (ai fini delle imposte sul reddito) della **fusione**: la data alla quale può esser fatta risalire la **retroattività contabile** della fusione "*non può essere anteriore a quella di **chiusura del precedente esercizio** dell'incorporante*", e questo limite l'Oic 4 la trae dal comma 9, dell'articolo 172 Tuir, che è appunto la norma che regola la **retroattività fiscale** degli effetti della fusione.

Con la richiamata disposizione si afferma che la **retrodatazione fiscale** non può andare oltre la **data in cui si è chiuso l'ultimo esercizio** di ciascuna delle società fuse o incorporate, oppure a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.

Secondo l'Oic, la retroattività contabile e quella fiscale della fusione sarebbero così **strettamente collegate** in quanto il reddito d'impresa si determina in base al **risultato economico del bilancio** così che, si legge, "*se viene pattuita la retroattività contabile (...) **automaticamente** ciò comporterà anche la **retroattività fiscale***".

Tuttavia, lo stesso Oic 4 ricorda che esiste una **diversa interpretazione** in dottrina secondo cui si potrebbe disporre, nell'atto di fusione, **la sola retroattività fiscale** degli effetti, senza quella contabile; inoltre, sempre per una certa dottrina, il riferimento compiuto dall'articolo 172, comma 9, Tuir alla data "*in cui si è chiuso l'ultimo esercizio*", andrebbe compiuto non alla data intesa come un **momento temporale puntuale**, bensì all'"***esercizio***", così che il **limite invalicabile** della **retrodatazione degli effetti fiscali** (e allora, perché no, anche di quelli contabili) **non sarebbe più la "*data*"** in sé, bensì il fatto che l'"*esercizio*" a cui si vuole retrodatare gli effetti **non abbia un bilancio già approvato**, o non siano comunque decorsi i termini per approvare il relativo bilancio.

Cosa significa in concreto questa interpretazione? Che sarebbe allora **possibile** disporre la **retrodatazione degli effetti fiscali** sino a comprendere un **esercizio** per il quale la **data di chiusura** cade **nell'anno precedente** a quello in cui la fusione ha effetto "civilistico", ma per il

quale **non è stato ancora approvato**, o non sono spirati i termini per approvare, **il bilancio d'esercizio**.

La **Massima n. 192 del Consiglio del Notariato di Milano** affronta proprio questo argomento e prende una posizione di tutto rilievo.

Si legge nella Massima che la **retrodatazione degli effetti contabili** della fusione (o scissione) troverebbe "*il **solo limite dell'avvenuta approvazione**, ovvero della **scadenza dei termini** per l'approvazione, **del bilancio** (anche di una sola delle società partecipanti alla fusione o alla scissione) **dell'esercizio nel quale si vuol far ricadere la data di decorrenza** degli effetti contabili*".

Prosegue poi la Massima ritenendo allora possibile "***retrodatare gli effetti contabili** della fusione (o scissione) a una data che ricada in **un esercizio già chiuso**, purché non sia ancora stato approvato il relativo bilancio o non siano scaduti i termini per la relativa approvazione*".

La recente Massima n. 192, quindi, arriva a sciogliere quel legame diretto fra la decorrenza degli effetti contabili e degli effetti fiscali della fusione che, come abbiamo visto, contraddistingue invece la **linea interpretativa dell'Oic 4.**

La via argomentativa condotta nella Massima muove proprio dal riconoscere che la **norma fiscale**, nel fare riferimento alla "***data***" in cui si è chiuso **l'ultimo esercizio** di ciascuna società, andrebbe intesa come voler limitare la retrodatazione degli effetti della fusione ai fini delle imposte sul reddito fino **a non oltre il primo giorno dell'esercizio in corso alla "*data*"** degli effetti civilistici dell'operazione.

Inoltre, i **limiti posti dall'ordinamento tributario** alla retrodatazione degli effetti fiscali della fusione non sarebbero efficaci **al di fuori del loro contesto**, così che sul piano civilistico non sarebbe consentito estendere la portata della norma tributaria.

È piuttosto evidente che, sul **piano pratico**, lo scollegare la decorrenza degli effetti contabili della fusione da quelli fiscali ha ripercussioni tutt'altro che indifferenti ed **aumenta la complessità** della gestione.

Sarebbe allora interessante che, prendendo le mosse dalla Massima in commento, sia l'Oic in sede di **revisione dell'Oic 4** che l'Amministrazione Finanziaria, si aprissero ad **un'interpretazione aderente a questa chiave di lettura** della norma, ossia licenziando la **retrodatazione "allargata" degli effetti sul piano sia contabile che fiscale**, in entrambi i casi **con i medesimi limiti** posti dall'ordinamento civilistico, evitando inutili complessità e disallineamenti in grado di generare solo rischi di errori e, in ultima analisi, alimentare contenzioso.